



MINISTERO DELLA SALUTE

*Istituto Superiore di Sanità*  
*Centro Nazionale Trapianti*

00161 Roma

VIALE REGINA ELENA, 299  
TELEFONO: 06 49904040/4041  
TELEFAX: 06 49904101

CONVENZIONE PER  
PROGETTO DI STUDIO PRELIEVO DI ORGANI A CUORE FERMO (DCD):  
STUDIO E IDEAZIONE DI UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE  
PER OPERATORI DI AREA CRITICA E CITTADINI SUL TEMA DEL PRELIEVO DI  
ORGANI A CUORE FERMO.

Il Centro Nazionale Trapianti, di seguito indicato CNT con sede in Roma, Viale Regina Elena, 299, C.F. 80211730587 nella persona del Direttore Generale dott. Alessandro Nanni Costa in calce indicato;

E

L'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule di seguito indicata A.I.D.O. con sede in Roma, via Cola di Rienzo 243, C.F. 80023510169 nella persona del Presidente pro tempore Vincenzo Passarelli;

PREMESSO CHE

- La Legge 1 aprile 1999, n. 91" disposizioni in materia di donazione e trapianto di organi e tessuti, istituisce il CNT;
- il CNT in base all'art. 2, Legge 1 aprile 1999, n. 91 collabora con il Ministero della salute e con le associazioni di volontariato attive nel settore per la promozione della cultura della donazione e per la sensibilizzazione del cittadino sulle tematiche del processo di donazione e trapianto di organi, cellule e tessuti;
- il Decreto del DG del Centro Nazionale Trapianti del 16 febbraio 2015, n. 578 dove vengono fissate le linee progettuali considerate attuative delle finalità istituzionali del Centro Nazionale Trapianti per l'anno 2015;
- l'Associazione A.I.D.O. è da anni impegnata nel promuovere e partecipare ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e del trapianto di organi, tessuti e cellule;

- L'associazione AIDO ha tra le proprie finalità istituzionali quelle di promuovere e partecipare ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;

#### CONSIDERATO CHE:

- L'implementazione del programma di donazione a cuore fermo in questi anni avviato da alcuni centri italiani, è in una fase di graduale estensione sul territorio italiano;
- Detta implementazione necessita di una maggiore diffusione di informazione e comunicazione sia presso gli operatori che presso i cittadini;
- A.I.D.O. si sta facendo promotrice di un progetto di studio dedicato al prelievo di organi a cuore fermo al fine di addivenire alla predisposizione di un programma di comunicazione ed informazione per operatori di area critica e cittadini sul tema del prelievo di organi a cuore fermo ,

#### TENUTO CONTO

- dell'apporto che A.I.D.O. può dare nel campo culturale e organizzativo perché la donazione a cuore fermo diventi un'efficace risposta alla mancanza di organi trapiantabili
- della determinazione del direttore del Centro Nazionale Trapianti Prot. n. 3329 del 8.10.2015;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano quanto di seguito:

#### Art.1

##### (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo

#### Art. 2

##### (Oggetto)

1. A.I.D.O. si obbliga a realizzare le attività connesse alla realizzazione del progetto di studio "prelievo di organi a cuore fermo (DCD) studio di fattibilità ed implementazione del programma dcd in Italia" nei modi e nelle forme indicate nel progetto allegato alla presente convenzione da ritenersi parte integrante del presente accordo.

#### Art. 3

##### (Responsabile del progetto)

1. Il responsabile dell'iniziativa per conto di A.I.D.O. sarà di dott. Vincenzo Passarelli. Nel caso in cui il dott. Vincenzo Passarelli per motivate ragioni non possa proseguire nell'incarico di

responsabile dell'iniziativa, A.I.D.O. comunicherà immediatamente al CNT il nominativo del nuovo responsabile.

#### Art.4

##### (Modalità di erogazione del contributo)

1. Il C.N.T. riconosce ad A.I.D.O. un contributo complessivo pari a € 95.000,00 (novantacinque/00) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A e B) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato C):

- un'anticipazione nella misura pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) successivamente alla sottoscrizione del presente accordo a titolo di avvio delle attività;

- una rata pari a € 27.500,00 (ventisettecinquecento/00) dopo sei mesi dalla decorrenza del presente accordo dietro relazione delle attività scientifiche intraprese e compiute;

- il residuo pari a € 27.500,00 (ventisettecinquecento/00) a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di A.I.D.O.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello allegato (allegato n. D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione,

vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato D), l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il percepito e il riconosciuto, l'associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

#### **Art. 5**

##### **(Modifiche ed integrazioni)**

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.

2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'associazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

#### **Art. 6**

##### **(Durata)**

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a far data dal 01.11.2015.

2. Il presente accordo potrà essere prorogato su motivata richiesta dell'associazione AIDO.

#### **Art. 7**

##### **(Obblighi generali)**

1. L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

allegato (allegato n. D) dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal responsabile scientifico ed approvato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato (nel caso in cui la firma venga dal delegato, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di delega).

7. Ove dalla rendicontazione prodotta e/o dalla verifica amministrativo contabile dovesse risultare un costo del progetto inferiore a quanto previsto nel piano economico, ovvero l'inammissibilità, in tutto o in parte dei giustificativi di spesa prodotti nelle forme stabilite dalle regole di rendicontazione allegate (allegato D), l'amministrazione provvederà a richiedere all'associazione la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di anticipazione quanto effettivamente riconosciuto; ciò potrà avvenire anche tramite decurtazione dalla liquidazione del 30% del consuntivo, operando una compensazione con le somme non dovute, maggiorate da interessi legali; qualora ciò non dovesse risultare sufficiente a recuperare la differenza tra il percepito e il riconosciuto, l'associazione si obbliga irrevocabilmente a restituire quanto indebitamente percepito.

#### **Art. 5**

##### **(Modifiche ed integrazioni)**

1. Ogni eventuale richiesta di modifica del progetto inerente sia gli obiettivi da raggiungere, le metodologie, i tempi le fasi la durata sia le eventuali variazioni nonché le compensazioni tra le voci di spesa previste nel piano economico, dovrà essere argomentata e formulata in modo tale da non stravolgere o alterare l'architettura e le finalità del progetto come approvato.

2. Tali richieste di modifica dovranno essere inoltrate a firma del legale rappresentante dell'associazione al direttore del CNT che provvederà ad accertarle preventivamente e a formalizzarle formalmente.

#### **Art. 6**

##### **(Durata)**

1. Il presente accordo ha una durata di 12 mesi a far data dal 01.11.2015.

2. Il presente accordo potrà essere prorogato su motivata richiesta dell'associazione AIDO.

#### **Art. 7**

##### **(Obblighi generali)**

1. L'Associazione si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e comunitari vigenti. L'Amministrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività svolte in esecuzione del presente atto.

responsabile dell'iniziativa, A.I.D.O. comunicherà immediatamente al CNT il nominativo del nuovo responsabile.

#### **Art.4**

##### **(Modalità di erogazione del contributo)**

1. Il C.N.T. riconosce ad A.I.D.O. un contributo complessivo pari a € 95.000,00 (novantacinque/00) per la realizzazione del progetto di cui all'art. 2.

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate nel piano economico allegato alla convenzione (allegati A e B) e nel periodo di validità dell'accordo, il C.N.T., corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento (allegato C):

- un'anticipazione nella misura pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) successivamente alla sottoscrizione del presente accordo a titolo di avvio delle attività;

- una rata pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) dopo sei mesi dalla decorrenza del presente accordo dietro relazione delle attività scientifiche intraprese e compiute:

- il residuo pari a € 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) a saldo, al termine della convenzione, dopo l'approvazione da parte del Direttore Generale del C.N.T. della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 6.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1, avendo natura contributiva, avverrà in regime di esclusione fiscale dal campo I.V.A.; i suddetti contributi saranno erogati previa trasmissione delle relative richieste di pagamento da parte di A.I.D.O.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell'Associazione, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile. In ogni caso, non potranno essere sostenute e per tanto, riconosciute spese non previste nell'allegato piano economico.

5. Non saranno ammesse variazioni al piano economico presentato superiori al 20% dell'importo assegnato ad ogni singola voce se non espressamente motivate dal richiedente beneficiario e autorizzate dal C.N.T., sempre entro il limite massimo del finanziamento erogato.

6. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute in ordine alle singole voci di spesa, corrispondenti al piano economico finanziario presentato. Il predetto rendiconto redatto esclusivamente secondo il modello

2. L'Associazione è direttamente responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi di legge in materia contrattuale, assicurativa e previdenziale nonché di prevenzione e tutela in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

3. L'Associazione ha l'obbligo di citare esplicitamente in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto (brochure, siti web, pubblicazioni, pieghevoli, manifesti, ecc.) che esso è stato realizzato con la collaborazione del Centro nazionale trapianti.

4. L'utilizzo e/o pubblicazione del logo CNT dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa istanza dell'Associazione a firma del rappresentante legale corredata con le bozze dei materiali sui quali si intende apporre lo stesso logo.

5. Nel caso di utilizzo per altre iniziative e/o attività dei prodotti realizzati con il contributo concesso è necessaria apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

6. Ogni istanza, relazione o richiesta di autorizzazione e/o nulla - osta dovrà essere inoltrata a firma del legale rappresentante dell'Associazione.

#### **Art. 8**

##### **(Obbligo di riservatezza e trattamento dati)**

1. Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo diversa specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venute a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

2. L'Associazione dà garanzia che il personale impiegato nel progetto/iniziativa sia a conoscenza e rispetti gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia.

3. L'Amministrazione informa che i dati personali raccolti per lo svolgimento del progetto/iniziativa saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento stesso di finanziamento del progetto/iniziativa ed in conformità agli obblighi previsti dalla legge. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge.

4. L'Associazione, ovvero il rappresentante legale, garantisce che i volontari ed i destinatari coinvolti nelle attività progettuali sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando espressamente l'Amministrazione in tal senso.

**Art. 9**

**(Foro competente)**

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

**Art. 10**

**(Disciplina residuale)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi della concessione amministrativa, convenendo espressamente le Parti che tale istituto si conforma al rapporto in questione.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli.

Roma,      31 OTT 2015

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti

Dott. Alessandro Nanni Costa



Il Presidente A.I.D.O.

Dott. Vincenzo Passarelli

